

REP. N. _____

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N.274 E ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO:

che a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

che l'art.186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art.33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n.120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art.54 D.L.vo 274/2000;

che l'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Tornaco, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. _____ Presidente del Tribunale di _____, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore sig.

_____, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'Ente consente che n. cinque condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, che ha ad oggetto le seguenti prestazioni a carattere tecnico/manutentivo, e/o amministrativo - socio/culturale, consistenti nell'affiancamento del personale nelle attività dell'Ente.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, a persona incaricata, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, ed i Responsabili di competenza dei servizi di assegnazione del condannato: Responsabile Ufficio Tecnico comunale per le attività di carattere prevalentemente tecnico/manutentivo, Responsabile Amministrativo/Socio-Culturale per le attività di carattere prevalentemente amministrativo e socio-culturale. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In ogni caso l'attività potrà svolgersi in modo da non impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da non ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale

citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

Sottoscrizione _____